



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott.ssa Lucia Dall'Armellina

All'udienza del 13.05.2016 esaurita la discussione orale e sentite le conclusioni delle parti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al registro degli affari contenziosi al n. 559 /2015 promossa con ricorso ex art. 22 legge 689/81 depositato il 24.02.2015 avverso l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Pordenone n. 2014000111 AB dep. /Area III del 20.01.2015 notificata il 10.02.2015 proposta

da

FIDENATO Giorgio , con gli Avv. C. Molaro e F. Silvestri per mandato in calce al ricorso

ricorrente

co n t r o

PREFETTURA DI PORDENONE Ufficio Territoriale del Governo, difesa in proprio dalla dott.ssa L. Boccalon

resistente

avente per oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione

Causa iscritta a ruolo il 24.02.2015 e discussa all'udienza del 13.05.2016 sulle seguenti conclusioni :

per l'opponente: *(come da ricorso introduttivo)*

per l'opposta: *(come da comparsa di risposta)*

MOTIVI DELLA DECISIONE

N. 307/16 SENTI
N. 559/15 R G.
N. 1788 CRON
N. REP.

ur



In data 25.06.2013 funzionari incaricati del Corpo Forestale dello Stato eseguivano un controllo amministrativo avente ad oggetto la semina di mais OGM da parte di Fidenato Giorgio , in qualità di titolare dell'Azienda Agricola "IN TROIS" , su terreni di sua proprietà siti a Vivaro (PN).

Con processo verbale n 39 del 16.10.2013 il suddetto Ufficio contestava a carico del Fidenato, nella predetta qualità , la violazione dell'art. 4 comma 4 del Reg. CE 1830/2003 " *per aver acquistato e seminato mais OGM senza osservare le procedure che consentono di identificare, per un periodo di cinque anni dopo la transazione , l'operatore che ha messo a disposizione i prodotti*" .

Nello specifico veniva contestato al ricorrente la violazione delle norme in materia di tracciabilità dei prodotti contenenti OGM e , in particolare, di non aver predisposto quei sistemi e procedure informatizzate che consentono di conservare le informazioni circa la tracciabilità del prodotto e l'identificazione del soggetto che ha messo a disposizione e quello che ha ricevuto i prodotti medesimi; informazioni che devono essere conservate per un periodo di cinque anni dopo la transazione .

Avverso l'ordinanza ingiunzione proponeva tempestiva opposizione Fidenato Giorgio ; si costituiva in giudizio la Prefettura di Pordenone la quale resisteva all' opposizione e ne chiedeva il rigetto.

L'opposizione è fondata e pertanto l'ordinanza impugnata va annullata.

Risulta *per tabulas* e non è controverso che il prodotto di cui è causa consiste in semente di mais OGM contenuto in sacchi numerati distinti per lotti e numeri seriali progressivi.

un



Con riguardo ai prodotti numerati per lotti l'art. 6 del Reg. CE 1830/2003 prevede una specifica deroga agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 5 , ovvero che *"gli operatori non sono tenuti a conservare le informazioni di cui all'art. 4 , paragrafi 1 , 2 e 3 e all'articolo 5 paragrafo 1 a condizione che tali informazioni e i numeri dei lotti e delle partite figurino chiaramente sulla confezione e che i dati su tali numeri siano conservati "* per il periodo di cinque anni dalla transazione.

Orbene , nel caso di specie il Fidenato, non era tenuto a predisporre procedure standardizzate volte alla conservazione delle informazioni predette, stante l'operatività per le ragioni dianzi dette , della deroga prevista dall'art. 6 , deroga operante alla duplice condizione che tali informazioni figurino sulla confezione e che i dati siano conservati per cinque anni.

Entrambe le predette condizioni sono state garantite nel caso di specie atteso che il ricorrente ha comunicato al Corpo Forestale dello Stato il nome della ditta presso la quale aveva fatto l'acquisto del seme e trasmesso la copia fotostatica del cartellino che accompagnava la semente preconfezionata.

Inoltre ha garantito la conservazione di tali dati avendoli comunicati all'atto dell'ispezione , di talchè appare priva di pregio la deduzione secondo cui sarebbe contravvenuto a tale obbligo.

Con riguardo al contenuto delle informazioni che il Fidenato era tenuto a fornire va rammentato che l'art. 4 del Reg. Ce citato prevede che l'operatore indichi che il prodotto contiene OGM o è da essi costituito e che vi sia evidenza degli identificatori unici assegnati ai sensi dell'art. 8 a detti OGM (ovvero il codice alfanumerico o numerico volto a identificare un OGM) .

UN



Tali informazioni sono state senz'altro trasmesse dal Fidenato che ha sia indicato l'operatore dal quale il prodotto è stato acquistato sia la partita del prodotto e i dati identificativi della stessa attraverso la trasmissione del cartellino identificativo della semente.

Pertanto appaiono prive di pregio le deduzioni svolte dall'ente accertatore secondo cui il ricorrente non avrebbe offerto prova documentale delle informazioni fornite e ciò per la decisiva considerazione che le norme comunitarie e l'art. 11 del d.lgs 70/2005 impongono all'operatore di trasmettere e conservare le informazioni volte a garantire la tracciabilità del prodotto ma non prevedono specifiche forme di documentazione e quindi di prova di tali informazioni.

In altri termini, la prova documentale di cui fa menzione l'ente accertatore non è prevista né è imposta dalla normativa comunitaria e da quella nazionale che si limita a prevedere a carico degli operatori obblighi di trasmissione e conservazione delle informazioni citate.

Per le suesposte ragioni l'opposizione va accolta e l'ordinanza ingiunzione impugnata annullata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott.ssa Lucia Dall'Armellina, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Pordenone n. 2014000111 AB dep. /Area III del 20.01.2015

UR





- condanna l'opposta alla refusione in favore dell'opponente delle spese processuali sostenute nel presente giudizio che liquida in complessive euro 1.500,00 , oltre spese generali al 15% , IVA e CPA come per legge.
- Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Pordenone , 13 maggio 2016

Il Giudice

Dr.ssa Lucia Dall'Armellina





Direttore
2016



